
 <p>Ordinanza sindacale</p>	<p>Economia</p>	<p>P.G. N.: 902806/2024</p> <p>- Sottoscritta il : 24/12/2024</p> <p>- Pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente <input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No (Se sì, l'ordinanza sarà pubblicata nella sezione Amministrazione trasparente)</p> <p>- Contingibile/Urgente <input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No</p> <p>- Richiesta di pubblicazione all 'Albo Pretorio. </p>
---	------------------------	---

Oggetto: MISURE RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DEI FESTEGGIAMENTI PER IL CAPODANNO NELLE GIORNATE DEL 31 DICEMBRE 2024 E 1 GENNAIO 2025

IL SINDACO

Premesso

- che nelle Piazze Maggiore, Nettuno, Re Enzo il 31 dicembre 2024 si svolgerà in occasione delle festività natalizie e del Capodanno la manifestazione denominata *Capodanno 2025 - Il Vecchione*

Rilevato

- inoltre, che in occasione dei festeggiamenti per la notte di Capodanno 31 Dicembre 2024 - 1 Gennaio 2025, si prevede un notevole afflusso di persone nel contesto di Piazza Maggiore;
- che, in tale occasione, i numerosi avventori sono soliti acquistare bevande da consumare in strada, abbandonare spesso i relativi contenitori di vetro e le lattine su area pubblica, determinando l'incontrollata diffusione di materiali che deturpano il territorio e creano degrado;
- che, peraltro, l'utilizzo improprio di tali contenitori può potenzialmente rappresentare un pericolo per la sicurezza e l'incolumità pubblica, in quanto possono costituire oggetti contundenti atti ad offendere;

Considerato

- pertanto, opportuno stabilire i seguenti divieti da osservare da parte di tutte le attività economiche ubicate all'interno dell'area individuata nella Planimetria allegata alla presente ordinanza (All.to 1), oltreché all'interno delle ulteriori Vie così come espressamente sottoindicate

dalle ore 18:00 del 31 dicembre 2024 e fino alle ore 8:00 del 1 Gennaio 2025

a) il **divieto** di vendita per asporto di qualsiasi bevanda, alcolica e non alcolica, in contenitori di vetro o lattina;

b) il **divieto** di effettuare la somministrazione all'interno dei dehors di qualsiasi bevanda, alcolica e non alcolica, in contenitori di vetro o lattina;

I divieti, di cui ai punti a) e b), si applicano inoltre, alle vie de' Pignattari, Archiginnasio,

Clavature, Pescherie Vecchie, D'Azeglio fino all'intersezione con via Farini, in Piazza del Nettuno, in Piazza Re Enzo, in Via Indipendenza, Via Rizzoli, Via U.Bassi limitatamente alla zona definita T-Days;

c) la **rimozione** degli arredi mobili dei dehors o, eccezionalmente, impilati e/o accatastati creando il minimo ingombro possibile e, comunque, resi inutilizzabili e inaccessibili dal pubblico;

d) il **divieto** di introdurre nell'area dedicata ai festeggiamenti previsti per la notte di Capodanno, qualsiasi bevanda alcolica e non alcolica, in contenitori di vetro o lattina e bombolette contenenti spray urticante;

e) il **divieto** di sorvolo dell'area di manifestazione con qualsiasi apparecchiatura.

I divieti, di cui ai punti c), d), e) si applicano esclusivamente all'area individuata nella planimetria allegata alla presente ordinanza, nello specifico il divieto di cui al punto c) si applica ai gestori delle attività economiche e il punto d), e) ai fruitori dell'area indicata nella planimetria. (All.to 1);

Dato atto

- che l'art. 50, comma 7 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, come modificato dal D.L. 20.02.2017 n. 14, convertito con modificazioni dalla L. 18.04.2017 n. 48, riconosce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, al fine di assicurare la tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi;

Visti

- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con particolare riferimento ai Capi III "*Delle autorizzazioni di polizia* " e IV "*Dell'inosservanza degli ordini delle autorità di pubblica sicurezza e delle contravvenzioni*" ;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'art. 50, comma 7 bis.1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce la sanzione per l'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi dell'articolo 50, comma 7 bis;
- il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Bologna;

ORDINA

dalle ore 18:00 del 31 dicembre 2024 e fino alle ore 8:00 del 1 Gennaio 2025

a) il **divieto** di vendita per asporto di qualsiasi bevanda, alcolica e non alcolica, in contenitori di vetro o lattina;

b) il **divieto** di effettuare la somministrazione all'interno dei dehors di qualsiasi bevanda, alcolica e non alcolica, in contenitori di vetro o lattina;

I divieti, di cui ai punti a) e b), si applicano inoltre, alle vie de' Pignattari, Archiginnasio, Clavature, Pescherie Vecchie, D'Azeglio fino all'intersezione con via Farini, in Piazza del Nettuno, in Piazza Re Enzo, in Via Indipendenza, Via Rizzoli, Via U.Bassi limitatamente alla zona definita T-Days;

c) la **rimozione** degli arredi mobili dei dehors o, eccezionalmente, impilati e/o accatastati creando il minimo ingombro possibile e, comunque, resi inutilizzabili e inaccessibili dal pubblico;

d) il **divieto** di introdurre nell'area dedicata ai festeggiamenti previsti per la notte di Capodanno, qualsiasi bevanda alcolica e non alcolica, in contenitori di vetro o lattina e bombolette contenenti spray urticante;

e) il **divieto** di sorvolo dell'area di manifestazione con qualsiasi apparecchiatura.

I divieti, di cui ai punti c), d), e) si applicano esclusivamente all'area individuata nella planimetria allegata alla presente ordinanza, nello specifico il divieto di cui al punto c) si applica ai gestori delle attività economiche e il punto d), e) ai fruitori dell'area indicata nella planimetria. (All.to 1);

D I S P O N E

- che la presente ordinanza sia pubblicata sull'Albo Pretorio on line per quindici giorni e sul sito istituzionale;

- che la presente ordinanza sia comunicata

. all'Area Sicurezza Urbana Integrata Via E. Ferrari n. 42

. alla Questura di Bologna

. al Comando Provinciale dei Carabinieri di Bologna

. al Comando Provinciale della Guardia di Finanza

. ai Presidenti dei Quartieri Santo Stefano e Porto/Saragozza

. al Direttore del Quartiere Santo Stefano e Porto/Saragozza

La violazione della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00 (pagamento in misura ridotta euro 1.000,00), ai sensi dell'art. 50, comma 7 bis.1 del D.lgs 267/2000.

La presente ordinanza è eseguita dal Corpo di Polizia Locale e da chiunque altro spetti farla osservare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso, ai sensi del D.Lgs. 2 febbraio 2010, n.104 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.

Bologna, 24/12/2024

**F.TO IL SINDACO
Matteo Lepore**

Allegati :



Ordinanza Capodanno 2024-25. Allegato 1.pdf

File allegati :

